

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, definisce l'ambito delle amministrazioni pubbliche cioè gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari; a norma del successivo comma 3 si conferma inoltre che la ricognizione delle amministrazioni pubbliche viene effettuata dall'ISTAT con cadenza annuale entro il 31 luglio, con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale;

la norma citata fissa il principio della condivisione delle responsabilità delle amministrazioni pubbliche rispetto al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

la definizione dell'ambito di definizione delle pubbliche amministrazioni appare coerente con le regole europee codificate nel Patto di stabilità e crescita che implicano il rispetto di una serie di obiettivi economico-finanziari, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, il cui raggiungimento dipende dalle scelte e dai comportamenti di soggetti istituzionali diversi, caratterizzati da significativi livelli di autonomia finanziaria;

ai fini del rispetto degli obiettivi economico-finanziari stabiliti dal Patto di stabilità e crescita, che fanno riferimento al conto della pubblica amministrazione, sarebbe necessario distinguere i soggetti utili ai fini giuridico-amministrativi da quelli necessari al solo scopo statistico-economico la cui rilevanza finanziaria non ha alcun impatto sui parametri stabiliti a livello europeo,

impegna il Governo

a prevedere una o più disposizioni al fine di determinare l'esclusione, dalla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, degli enti e delle società la cui rilevanza finanziaria non abbia alcun impatto sul conto economico delle amministrazioni pubbliche.

9/3921-B/3.De Micheli.